

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE – UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' - APS
SEDE DI MOGLIANO VENETO

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017(Codice del Terzo Settore) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale denominato: "Università della Terza Età" siglabile "Unitre - Università delle Tre Età- APS Sede di Mogliano Veneto" con sede legale in Mogliano Veneto (Treviso), Via Amatore Sciesa 32/A.

L'Associazione è Sede locale, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età –Unitre –Università delle Tre Età –APS.

Il mutamento dell'indirizzo della Sede locale nello stesso Comune non comporta alcuna modifica dello Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - RICONOSCIMENTO

La Sede locale, avendo ottenuto in data 31 gennaio 1989 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e s'impegna a rispettare i principi dello Statuto Nazionale.

ART. 3 - FINALITÀ

Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'art.2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:

- educare;
- formare;
- informare;
- fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- promuovere la ricerca;
- aprirsi al sociale e al territorio;
- operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere";
- contribuire alla promozione culturale e sociale degli associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli associati e per il confronto

fra le culture generazionali diverse.

ART. 4 - ATTIVITÀ

1. L'Associazione esercita in via esclusiva e principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Come da art. 5 del D.Lgs.117/2017, le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.
3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs. 117/2017.
5. L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 5 - AMMISSIONE.

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che, avendo raggiunto la maggiore età, ne condividono gli scopi e l'attività ed accettano il presente Statuto e il Regolamento.

Le adesioni all'Associazione locale avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.

L'organo competente ad accettare le domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo, il quale entro 15 giorni deve motivare l'eventuale diniego all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La quota di iscrizione annuale non è trasmissibile, né rimborsabile.

Ci sono tre categorie di associati:

- fondatori: sono i firmatari dell'Atto costitutivo dell'Associazione;
- docenti: sono coloro che prestano la loro attività di insegnamento gratuitamente e vengono iscritti nel registro dei volontari;
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione stabilita dall'Assemblea.

Possono svolgere attività di volontariato all'interno e all'esterno dell'Associazione in

nome di quest'ultima.

Con l'iscrizione alla Sede locale l'associato diviene a tutti gli effetti associato dell'Associazione Nazionale.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- votare in Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali, alle condizioni di cui all'art.25;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.117/2017.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento;
- versare la quota sociale nei tempi previsti. In caso di mancato pagamento, decadono dall'Associazione.

ART. 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO.

L' associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli associati con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 8 - VOLONTARIO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi connessi a tale attività, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 10 - GLI ORGANI SOCIALI.

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 11 - COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Composizione.

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

Convocazione.

L'Assemblea degli associati è convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da affiggere nei locali della sede legale, nelle bacheche esterne dell'Associazione, nella sede dei corsi e laboratori, e per via telematica (per gli associati provvisti di indirizzo di posta elettronica comunicato alla Segreteria), almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale degli associati, sia ordinaria che straordinaria, deve indicare la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Validità.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, con qualunque numero dei presenti, in proprio o in delega, da tenersi almeno un'ora dopo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Esse sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza (metà più uno) degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Sia nell'Assemblea ordinaria che in quella straordinaria sono ammesse massimo tre/cinque deleghe per ciascun associato, secondo il numero degli associati, come previsto dal comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione.

ART. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva le attività didattiche, culturali e sociali proposte dal Consiglio Direttivo e può proporre eventuali integrazioni;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa nazionale,
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo;
- nomina i delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- recepisce lo Statuto Nazionale e le sue eventuali modifiche;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto da nove o undici consiglieri eletti tra i componenti dell'Assemblea generale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni salvo revoca o dimissioni, e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno le seguenti cariche sociali:

1. Il Presidente
2. Il Vicepresidente
3. Il Direttore dei Corsi
4. Il Segretario
5. Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- predispone le attività didattiche, culturali e sociali da proporre all'Assemblea per l'approvazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il rendiconto gestionale e il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Associazione per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- propone all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa nazionale;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- predispone l'esclusione degli associati, da far ratificare dall'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:

- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e presiedere il Consiglio Direttivo dirigendone i lavori;
- proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede;
- attribuire incarichi specifici delegando compiti particolari agli associati competenti in materia.

ART. 15 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 - IL DIRETTORE DEI CORSI

Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo, nonché ad ogni altra attività didattica e culturale.

ART. 17 - IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente.

Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Cura la tenuta dei registri di cui all'art. .25 del presente Statuto

ART. 18 - IL TESORIERE

Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.

Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea entro 4

mesi.

Redige la relazione finanziaria che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.

L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.117/2017.

Esso:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compito di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- verifica e controlla il rendiconto gestionale e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il documento contabile;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo è nominato a scadenza triennale, e i suoi componenti non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.

ART. 20 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Beni mobili ed immobili acquisiti;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART.21 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale; ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo. Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il rendiconto gestionale è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24 - SCIoglimento DELLA SEDE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di scioglimento della Sede locale, i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

ART. 25 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso Organo di Controllo;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione. La richiesta va presentata per iscritto al Presidente e deve essere motivata. Verrà valutata entro 60 giorni dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

ART. 26 – RECESSO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

La Sede locale può recedere dall'Associazione Nazionale con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati assunta a maggioranza dei presenti, dandone comunicazione scritta al Presidente Nazionale.

ART. 27- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 28 – NORME TRANSITORIE

1. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nel rapporto con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Il Consiglio Direttivo viene delegato a compiere tutti gli adempimenti legati al riconoscimento della personalità giuridica, sulla base del presente Statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria degli associati.